



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 174 DEL 26/11/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, PIANO ASSUNZIONALE 2020-2022 E DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.

L'anno duemila venti il giorno ventisei del mese di novembre
 alle ore 18.10 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero tre Assessori, secondo il seguente prospetto:

Presente

Rag. Francesco SGROI	Sindaco	si
Sig. Giuseppe D'AMICO	Assessore	si
Sig. Giuseppe GULLOTTO	Assessore	si
Dott.ssa Maria MANCUSO	Assessore	si
Dott. Alfio PILLERA	Assessore	no
	Assessore	
	Assessore	

Salvatore SALMERI

Partecipa il Segretario Generale Dott.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente

Il Responsabile

Dott. Salvatore Salmeri

Premesso che:

- il Comune di Randazzo, con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 17 del 30.05.2019, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- la dichiarazione di dissesto ha comportato, tra l'altro, l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dell'Ente e di dichiarare eccedente il personale comunque in servizio eventualmente in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione definiti con Decreto del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 263, comma 2, del D.lgs 267/00, fermo restando l'obbligo di accertare la relativa sostenibilità finanziaria.
- ai sensi dell'art. 267 del TUEL "per la durata del risanamento come definita dall'art. 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento";

Visto:

- l'art. 156, comma 2, del TUEL che indica le modalità di calcolo della popolazione residente, anche ai fini della rideterminazione della dotazione organica di cui trattasi;

Accertato che:

- la popolazione residente nel Comune di Randazzo, secondo i dati Istat, alla data del 31/12/2018, era pari a n. 10763 abitanti;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 che prevede, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 19.999, un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/158 corrispondente, per Randazzo, a n. 68 dipendenti;
- alla data di dichiarazione del dissesto, risultavano in servizio, a tempo indeterminato, complessivamente n. 67 unità di personale, per cui il Comune è in linea con i parametri previsti dal citato decreto ministeriale;

Rilevato che

ai fini del presente atto, bisogna tenere conto della dotazione organica deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 125 29/08/2019 con la quale la stessa è stata rideterminata in 67 posti tempo pieno oltre a n. 1 posto Cat. C) a 24 ore settimanali per una equivalenza di 67,66 posti a tempo pieno che è quella riportata nella tabella sottostante, che è stata approvata dalla COSFEL con decisione n. 146 del 29/10/2019;

Categoria di accesso	Profilo Contrattuale	Numero posti
D3	Funzionario	2
D1	Istruttore direttivo	5
C1	Istruttore di cui 1 par time a 24 h sett.	23
B3	Collaboratore	05
B1	Esecutore	21
A1	Operatore	12
	Totali a tempo indeterminato	67,66

Considerato che:

dal 01/06/2019 alla data del 31/12/2019, non ci sono state nuove assunzioni, ma sono avvenute le seguenti cessazioni:

N. 1 Posto di cat. A;
N. 2 Posti di cat. B;

dal 01/01/2020 alla data del 31/10/2020 non ci sono state nuove assunzioni ma sono avvenute le seguenti cessazioni:

N.1 Posto di cat. A
N.3 Posti di cat. B
N1. Posto di cat. C

Che pertanto la dotazione organica di fatto del Comune di Randazzo dalla data del 01/11/2020 è la seguente:

Categoria di accesso	Profilo Contrattuale	Numero posti previsti nella dotazione organica rideterminata	Cessazioni dal 01/06/2019 al 30/10/2020	Numero posti coperti alla data del 01/11/2020
D3	Funzionario	2		02
D1	Istruttore direttivo	5		05
C1	Istruttore.	22	01	21
C1	Istruttore par time a 24 h sett.	01		0
B3	Collaboratore	5		05
B1	Esecutore	21	05	16
A1	Operatore	12	02	10
		67,66	08	59

Il cui costo reale è quello riportato nella seguente tabella:

cat	Occupato/assunzione	unita	Compenso	oneri	totale	IRAP	Totale complessivo
A3	Occupato	6	126.910,72	35.754,52	162.665,24	10.386,42	173.051,66
A4	Occupato	4	82.634,63	24.382,20	107.016,83	7.023,57	114.040,40
B3	Occupato	7	142.433,58	41.781,96	184.215,54	12.059,44	196.274,98
B4	Occupato	9	204.905,35	60.447,06	265.352,41	17.407,75	282.760,16
B5	Occupato	3	67.301,91	19.854,06	87.155,97	5.720,66	92.876,63
B6	Occupato	2	45.645,73	13.465,49	59.111,22	3.879,89	62.991,11
C3	Occupato	14	353.161,90	104.182,10	457.344,00	30.018,32	487.362,32
C4	Occupato	7	174.436,80	49.789,23	224.226,03	14.829,94	239.055,97
D3	Occupato	5	179.261,42	52.882,12	232.143,54	15.237,22	247.380,76
D5	Occupato	2	91.620,88	27.028,16	118.649,04	7.787,77	126.436,81
	TOTALE	59	1.468.312,92	429.566,90	1.897.879,82	124.350,98	2.022.230,80

Evidenziato che all'interno dell'Ente svolgono attività lavorativa n. 57 precari appartenenti alle sottoelencate categorie:

- 25 categoria C di cui 21 istruttori amministrativi - 3 istruttori contabili - 1 istruttore tecnico;
- 32 categoria A di cui 30 operatori addetti a servizi generali e 2 ai servizi tecnici;

la spesa per il suddetto personale a tempo determinato, quantificata in € 1.104.000,00, è a totale carico della Regione Siciliana;

Che con i profili professionali ricoperti dal suddetto personale precario viene garantito il buon funzionamento dei servizi comunali;

Vista la nota n. 14938 del 11/10/2018 del Direttore Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, con la quale si rassicura che *“la copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale con contratto a tempo determinato per gli enti che devono prorogare i rapporti di lavoro ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3, grava interamente sul bilancio regionale.....”*

- l'art. 3 Legge della Regione Sicilia del 29/12/2016 n. 27 *“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”* che così dispone al comma 1: *“... i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla L. 30/10/2013 n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, le risorse previste dall'art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L.31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii., in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica....”*;
- l'art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) della Legge Regionale 08/05/2018, n. 8 che così recita :

al comma 5 : *“Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;*

al comma 6 : *“Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (che istituisce un Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari derivanti dall’abrogazione di norme già recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.”*

al comma 7 : *“Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.”;*

al comma 8 : *“La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l’esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l’esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).”*

– l’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile e consente alle amministrazioni:

- al comma 1, l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, *che risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 e che sia stato assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge – in relazione alle medesime attività svolte ;*

- al comma 2, di bandire per il triennio 2018/2020 procedure concorsuali riservate finalizzate alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti :

a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad esempio contratto a tempo determinato) presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, a norma del quale “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato...omissis ...I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento...omissis...”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020) recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, che ha dato attuazione alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, introducendo le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con decorrenza dal 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2);

Vista la circolare interministeriale 8 giugno 2020 – emanata congiuntamente da Ministro della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno – esplicativa della nuova normativa, che ha precisato il superamento della logica del cosiddetto *turn over* e l'applicazione di un sistema basato sulla sostenibilità della spesa di personale, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Atteso che, alla luce degli articoli 3 e 4 del citato D.P.C.M., questo ente rientra nella fascia demografica f) relativa ai comuni da 10.000 a 59.999 abitanti e che, relativamente a tale fascia demografica:

il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 27,0% (tabella 1, articolo 4, comma 1);

i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia sopra specificato, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa non superiore a detto valore soglia (articolo 4, comma 2);

i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia del 31,0% sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento di tale valore soglia, eventualmente applicando anche un turn over inferiore al 100%;

Vista attestazione del responsabile del Settore Servizi Finanziari da emerge che il rapporto fra spesa del personale e media delle entrate correnti del triennio 2016/2018, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 17 marzo 2020, è pari al valore **33,38%**;

Vista la deliberazione n. 131/2020/2020 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che in riferimento ai comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (c.d. "non virtuosi") si è espressa nel senso che: "in base al tenore letterale delle nuove disposizioni, la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (come sembra, invece, paventare il comune richiedente), ma gli impone di attuare un <<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del *turn over* solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). Ciò appare ribadito anche dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi <<possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento>>.

Solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo). Si tratta pertanto di valutare (e la valutazione è di esclusiva competenza dell'ente) se ed in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili rispetto all'obbligo di <<graduale riduzione annuale>> del rapporto verso il valore soglia imposto dalla norma.

Che relativamente alla stabilizzazione del personale precario si è espressa nel senso che: "con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che <<a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente>>. Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo

il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro”.

Quindi conclude evidenziando che: “gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere.”

Preso atto:

- di quanto disposto dal Dlgs. n. 75/2017 che prevede l’obbligo di approvare annualmente la dotazione organica dell’Ente, contestualmente all’adozione del piano triennale del fabbisogno del personale, quale risultante dal numero di personale in servizio, al netto dei dipendenti cessati, integrato dalle assunzioni consentite che si intendono effettuare e che, pertanto, trasforma l’originaria dotazione organica in uno strumento dinamico variabile automaticamente nel triennio;
- dell’art. 6 del Dlgs. n. 165/01 come modificato dall’art. 4 del Dlgs. n. 75/2017, secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare annualmente un Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee d’indirizzo emanate dal Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- del disposto di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto Dlgs, in base al quale *“le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell’ambito di un’attività orientata a logiche di risultato, in base alle quali l’amministrazione deve perseguire le finalità attribuite e gli obiettivi assegnati dall’organo di governo, tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;
- che sulla base delle esigenze emerse dall’esame delle attività svolta dall’Ente, con specifico riferimento alla analisi dei procedimenti amministrativi, emerge la possibilità di una loro ridefinizione e che, rispetto alla attuale dotazione organica, debbano essere apportare delle modifiche;

- che la dotazione organica non sia un atto meramente ricognitivo della situazione in essere in un dato momento ma che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, debba consistere nella individuazione delle risorse umane necessarie agli effettivi bisogni, salvaguardando i principi indicati dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- che sulla base dell'attuale normativa, la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio e delle figure professionali necessarie da reperire per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Atteso che dopo un'attenta ricognizione dell'effettivo fabbisogno di personale, scaturita da valutazioni dell'Amministrazione Comunale e della componente gestionale, si ritiene che per raggiungere obiettivi concreti e programmati il Comune deve riprogrammare la dotazione organica già rideterminata, secondo le seguenti linee di sviluppo:

- il mantenimento dell'attuale struttura organizzativa, così delineata:

I Settore di Staff – Polizia Municipale – Randagismo – Sanità
 II Settore di Staff – Gabinetto del Sindaco
 I Settore – Segreteria - Affari Generali e Servizi Sociali
 II Settore – Servizi Demografici- Politiche abitative – Sport e Turismo
 III – Settore Attività Economiche – Servizi alla Città e Informatizzazione
 IV Settore Economico Finanziario ed Entrate
 V Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica

- di sopperire alle carenze e alle criticità dei Settori dell'Ente, determinate anche dalle cessazioni che si sono avute negli ultimi anni, garantendo l'ottimizzazione e la funzionalità dei servizi, nonché una struttura organizzativa efficiente;

ATTESO, inoltre, che la conferma della dotazione organica, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente in materia di personale e delle attività amministrative da gestire nel triennio 2020/2022, non può prescindere:

- dall'obiettivo di performance che l'Amministrazione Comunale ritiene strategicamente prioritario. Obiettivo, questo, ritenuto indispensabile al fine di creare le condizioni strutturali necessarie a garantire l'inversione di tendenza nei meccanismi organizzativi che regolano le fasi della spesa del Comune di Randazzo, per permettere la fuoruscita dalla condizione di dissesto finanziario e riportare l'Ente in una condizione economica riequilibrata;**

- b) dalla generale esigenza di implementare l'assetto organizzativo del Comune con professionalità dotate di competenze specifiche **della categoria D assumendo n.1 Istruttore direttivo avvocato e n.1 Istruttore Direttivo Contabile;**
- c) dall'obiettivo di assicurare una maggiore presenza in termini di vigilanza e controllo del territorio e repressione delle infrazioni a leggi e regolamenti con **l'assunzione di n. 2 agenti di Polizia Municipale;**
- d) dall'esigenza di sopperire ai pensionamenti con l'assunzione del seguente personale:

N. 1 istruttore amministrativo per il III Settore;

N.1 Istruttore tecnico per il V settore;

N. n.1 Istruttore contabile per il IV Settore;

N. 1 autista scuolabus,

e ciò al fine di garantire nella struttura organizzativa adeguati livelli di efficienza ed una migliore funzionalità dei servizi all'interno dei singoli settori;

- e) **dall'esigenza di stabilizzare n.1 istruttore amministrativo a 24 ore appartenente al personale precario;**

RILEVATO che la disciplina della programmazione dei fabbisogni di personale è contenuta nell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare un Piano triennale del fabbisogno di personale indicando contestualmente la consistenza della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati;

DATO ATTO che:

- il rapporto tradizionale tra dotazione organica e programmazione del fabbisogno viene ribaltato in favore di quest'ultima, di conseguenza non è più possibile avere dotazioni organiche sovrabbondanti e piene di posti vacanti;
- la dotazione organica deve essere composta dal personale in servizio e da ulteriori unità che è possibile assumere sulla base delle capacità assunzionali consentite dalla normativa vigente;

VISTI:

- la dotazione organica, di cui al prospetto seguente:

DOTAZIONE ORGANICA 2020 - 2022 - PIANO DELLE ASSUNZIONI			
Area di appartenenza	Cat	UNITÀ	Occupato / Vacante
I Settore di Staff – Polizia Municipale – Randagismo – Sanità	D3	1	Occupato
	C1	2	Assunzione 2021
	C3	4	Occupato
II Settore di Staff – Gabinetto del Sindaco	C3	2	Occupato
I Settore – Segreteria - Affari Generali e Servizi Sociali	A3	5	Occupato
	B3	4	Occupato
	B4	3	Occupato
	C1	1	Stabilizzazione 24h nel 2020
	C3	5	Occupato
	D1	1	Assunzione 2021
	D3	2	Occupato
II SETTORE	D5	1	Occupato
	B4	3	Occupato
	B5	1	Occupato
III – Settore Attività Economiche – Servizi alla Città e Informatizzazione	D3	1	Occupato
	D3	1	Occupato
	C1	1	Assunzione 2021
IV Settore Economico Finanziario ed Entrate	C4	2	Occupato
	B3	1	Occupato
	B4	2	Occupato
	B5	1	Occupato
	B6	1	Occupato
	C1	1	Assunzione 2021
	C4	2	Occupato
V Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica	D1	1	Assunzione 2021
	A3	1	Occupato
	A4	4	Occupato
	B3	2	Occupato
	B3	1	Autista Scuolabus Assunzione 2021
	B4	1	Occupato
	B5	1	Occupato
	B6	1	Occupato
	C1	1	Assunzione 2021
	C3	3	Occupato
	C4	3	Occupato
D5	1	Occupato	

- il piano triennale del fabbisogno di personale, riportato nella tabella a seguire, valorizzato con i costi, che dimostra che il piano delle assunzioni è compatibile con la necessaria sostenibilità di bilancio e che rispetta i limiti di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego;

SPESA MASSIMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2020 - 2022								
cat	Occupato/assunzione	unità	Compenso	oneri	totale	IRAP	Totale complessivo	
A3	Occupato	6	126.910,72	35.754,52	162.665,24	10.386,42	173.051,66	
A4	Occupato	4	82.634,63	24.382,2	107.016,83	7.023,57	114.040,40	
B3	Occupato	7	142.433,58	41.781,96	184.215,54	12.059,44	196.274,98	
B3	Assunzione 2021 autista scuolabus	1	21.109,01	6.227,16	27.336,17	1.886,20	29.222,36	
B4	Occupato	9	204.905,35	60.447,06	265.352,41	17.407,75	282.760,16	
B5	Occupato	3	67.301,91	19.854,06	87.155,97	5.720,66	98.876,63	
B6	Occupato	2	45.645,73	13.465,49	59.111,22	3.879,89	62.911,11	
C1/24h	Stabilizzazione 2020	1	A CARICO REGIONE SICILIANA					
C1	Assunzione 2021	5	112.463,65	33.176,78	145.640,43	10.049,19	155.689,62	
C3	Occupato	14	353.161,90	104.182,1	45.7344	30.018,32	487.362,32	
C4	Occupato	7	174.436,80	49.789,23	224.226,03	14.829,94	239.055,97	
D1	Assunzione 2021	2	48.789,78	14.392,99	63.182,77	4.359,61	67.542,38	
D3	Occupato	5	179.261,42	52.882,12	232.143,54	15.237,22	247.380,76	
D5	Occupato	2	91.620,88	27.028,16	11.8649,04	7.787,77	126463,81	
	TOTALE	67,66	1.650.675,36	483.363,83	2.134.039,19	140.645,98	2.274.685,16	

- il fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- le possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- i vincoli cogenti in materia di spesa di personale;

Richiamato l'art. 33 del D.lgs. 165/01, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 183/2011, che impone agli Enti di accertare l'insussistenza di eccedenze di personale, prima di procedere ad eventuali assunzioni;

Considerato che:

- come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, spetta alle singole Amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di Legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, individuare gli Uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, nonché le dotazioni organiche complessive;
- la consistenza e variazione della dotazione organica viene determinata in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001. laddove prevede che "Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
 - a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica."

Ritenuto:

- di dover prevedere una dotazione organica complessiva pari a n. 67 unità a tempo pieno corrispondente ad una spesa di €. **2.274.685,16**, comprensiva dell'adeguamento contrattuale, che risulta compatibile con il disposto dell'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006, come da seguente tabella, oltre alla stabilizzazione di una unità a 24H, la cui spesa è neutra in quanto a carico della Regione Siciliana:

SPESA MASSIMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 2020 - 2022

cat	Occupato/assunzione	unita	Compenso	oneri	totale	IRAP	Totale complessivo	
A3	Occupato	6	126.910,72	35.754,52	162.665,24	10.386,42	162.665,24	
A4	Occupato	4	82.634,63	24.382,2	107.016,83	7.023,57	107.016,83	
B3	Occupato	7	142.433,58	41.781,96	184.215,54	12.059,44	184.215,54	
B3	Assunzione 2021 autista scuolabus	1	21.109,01	6.227,16	27.336,17	1.886,20	29.222,36	
B4	Occupato	9	204.905,35	60.447,06	265.352,41	17.407,75	265.352,41	
B5	Occupato	3	67.301,91	19.854,06	87.155,97	5.720,66	87.155,97	
B6	Occupato	2	45.645,73	13.465,49	59.111,22	3.879,89	59.111,22	
C1/24h	Stabilizzazione 2020	1	A CARICO REGIONE SICILIANA					
C1	Assunzione 2021	5	112.463,65	33.176,78	145.640,43	10.049,19	155.689,62	
C3	Occupato	14	353.161,90	104.182,1	45.7344	30.018,32	45.7344	
C4	Occupato	7	174.436,80	49.789,23	224.226,03	14.829,94	224.226,03	
D1	Assunzione 2021	2	48.789,78	14.392,99	63.182,77	4.359,61	67.542,38	
D3	Occupato	5	179.261,42	52.882,12	232.143,54	15.237,22	232.143,54	
D5	Occupato	2	91.620,88	27.028,16	11.8649,04	7.787,77	118.649,04	
	TOTALE	67,66	1.650.675,36	483.363,83	2.134.039,19	140.645,98	2.274.685,16	

Rilevato, altresì, che:

- l'Ente ha assicurato la riduzione delle spese di personale con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- l'Ente non ha in corso contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'importo della spesa (comprensiva di tutti i posti, coperti e vacanti) della dotazione organica rideterminata è pari ad euro **2.274.685,16**;
- che tenuto conto delle cessazioni già programmate:
 - per l'anno 2021 la spesa del personale prevista è di € **2.145.425,80**;
 - per l'anno 2022 la spesa del personale prevista è di € **2.083.776,52**;
- come da attestazione allegata resa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nel rideterminare la dotazione organica si è rispettato l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio, ai sensi del comma 6, dell'art. 259 del D.lgs. 267/00;
- dato inoltre atto che la spesa media del personale di ruolo del triennio 2011 - 2013 è €. 3.457.138,88 e che pertanto è rispettato il limite della spesa del personale di ruolo in corso comprensiva delle assunzioni proposte rispetto al triennio 2011 - 2013;

Considerato inoltre che:

- come sopra riportato, il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolato sulla base del prima citato Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020 è stato nell'anno 2018 (in quanto ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo) pari al **33,38%**;
- il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolato sulla base del prima citato Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020 per restare nella soglia dei c.d. comuni intermedi, per quanto riguarda la fascia demografica in cui il comune è inserito è **pari al 31%**;
- lo sforzo richiesto al Comune di Randazzo per rientrare, entro il 2025, nel tetto previsto per i comuni intermedi è pari al **2,38%**;
- che il detto risultato può essere raggiunto sia aumentando le entrate sia mediante la non integrale sostituzione delle cessazioni di personale a tempo indeterminato e della eventuale spesa per le assunzioni a tempo determinato che comporterà un contenimento della spesa del personale nell'arco temporale che cessa nel 2025 e comunque fino a quanto il rapporto spesa personale ed entrate correnti al netto del FCDE non rientra nei limiti previsti per i comuni intermedi;

Richiamati, altresì:

- l'art. 91, del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 6, 6 bis e l'art. 35, comma 4, del dlgs n. 165/2001 come modificati, in ultimo, dal Dlgs n. 75/2017;
- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge n. 296/2006 che contengono i principi da applicare e le disposizioni da eseguire per la stesura della programmazione triennale del fabbisogno del personale e l'approvazione della dotazione organica;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 21/2020 del 24/11/2020

PROPONE DI DELIBERARE

11. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende interamente riportata e trascritta;
12. **di approvare** il Piano triennale del fabbisogno di personale, per il periodo 2020/2022 come riportato nella tabella riportata sub A;

5. di procedere, conseguentemente, alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, aggiornata, per il triennio 2020-2022, a seguito delle variazioni intervenute per cessazioni e previste assunzioni di personale, con relativa spesa derivante, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di dare atto che

- non vi sono eccedenze di personale, come previsto dall'art. 33, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 e dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, come accertato con delibera G.M. n. 140 del 17/09/2020;
- la dotazione organica come sopra rideterminata garantisce il rapporto medio tra numero di dipendenti/abitanti di cui al 2 comma dell'art.263 del D.Lgs.267/2000, come stabilito dal sopra citato Decreto del Ministro dell'Interno del 17.04.2017;
- nel Comune di Randazzò non vi sono in essere contratti a tempo determinato ex art. 90 e 110 del d.lgs. 267/2000;
- la presente dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno del personale rispetta perfettamente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvato con decreto ministeriale n. 065991 del 06/07/2020;
- la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater, introdotto dal D.L. n. 90/2014, così come risultante dai prospetti, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

7. **di subordinare** le assunzioni programmate al rispetto della normativa in materia, vigente nel tempo, nonché alla citata approvazione;

8. **di impegnare** il comune alla adozione delle misure di cui in premessa per potere, al più entro l'anno 2025, rientrare nella fascia dei comuni c.d. intermedi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;

9. di precisare che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermo restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, se si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;

10. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 150/2009, nonché ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto ai Responsabili dell'Area Economico-finanziaria e dell'Area

1. Amministrativa, per l'adozione degli atti di competenza, consequenziali al presente provvedimento;
2. **di disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
3. **dare mandato** al Segretario comunale di trasmettere copia della presente alle OO.SS. competenti, ai sensi dell'art.6 del D.L.gs.165/2001 e s.m.i.;
4. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Servizio interessato –

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li ...24/11/2020.....

IL RESPONSABILE

Dott. Salvatore Salmeri

Il Responsabile di Ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li24/11/2020.....

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

.....Dott. Antonio Tumminello.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario A T T E S T A che la complessiva spesa di euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della l. n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

IL SINDACO

Francesco SGROI

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Giuseppe D'AMICO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore SALMERI



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 27 NOV. 2020 al 12 DIC. 2020

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 NOV. 2020 al 12 DIC. 2020 e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore SALMERI



Randazzo, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 NOV. 2020:

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li 26 NOV. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore SALMERI

